
Schweizerische paritätische Vollzugskommission (VK)
Commission paritaire suisse d'application (CA)
Commissione paritetica svizzera d'applicazione (CA)

Novembre 2001

Assoggettamento al CNM

In linea di principio l'assoggettamento al CNM di un'azienda non affiliata è disciplinato dal decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile (in allegato).

Secondo l'art. 2 cpv. 3 di tale decreto, il CNM si applica anche alle aziende che eseguono lavori di sterro. Per l'assoggettamento al CNM di un'azienda non affiliata occorre verificare se questa esegue prevalentemente lavori di sterro o se invece è attiva principalmente nel settore dei trasporti. Se vengono effettuati in prevalenza lavori di sterro, il trasporto da e verso i cantieri è compreso e l'azienda è sottoposta al CNM di obbligatorietà generale.

Se la CPP riscontra che l'azienda esegue prevalentemente lavori di sterro e rientra dunque nel campo di applicazione del CNM, quest'ultimo si applica anche ai suoi dipendenti. Le disposizioni del CNM trovano quindi applicazione anche per gli autisti. È quanto stabilisce l'art. 2 cpv. 4 del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile.

Quest'argomentazione trova conferma anche nelle disposizioni dell'art. 2 cpv. 1 lett. b cif. 5 e cpv. 2 lett. f CNM (campo di applicazione aziendale) e dell'art. 3 CNM (campo di applicazione personale) di cui non è stata dichiarata l'obbligatorietà generale.

Si rileva infine che l'estratto del registro di commercio o la denominazione di un'azienda non sono decisivi per la valutazione del campo di attività. L'unico criterio determinante sono le attività preponderanti dell'azienda.